CAMERA DEI DEPUTATI N. 734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 9 luglio 1987

Riassetto degli archivi notarili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'amministrazione degli archivi notarili è disciplinata da una normativa speciale che per altro è stata mantenuta aderente ai princìpi fissati per l'amministrazione dello Stato in generale, ove non siano emerse particolari esigenze.

In ossequio a tale linea si è in genere provveduto, a fronte di modifiche della normativa generale, ad adeguare conseguentemente quella speciale.

Si rende ora indispensabile intervenire con urgenza sia per rendere più rapido ed efficace il servizio reso all'utenza degli archivi notarili, sia per adeguare alcune strutture alle attuali necessità, in conformità ai nuovi princìpi generali in materia di pubblico impiego.

Una analoga proposta di legge (n. 842) già approvata dalla Camera dei Deputati nella precedente legislatura, non potè ottenere la approvazione del Senato della Repubblica per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

La nuova disciplina del Consiglio di amministrazione è dettata dalla necessità di evitare che alcuni componenti durino in carica un quadriennio ed altri un biennio (un biennio è previsto da norma speciale: legge 26 aprile 1976 n. 185, per i rappresentanti dell'amministrazione; un quadriennio è previsto da una disposizione di carattere generale: legge 22 gennaio 1982, n. 8, per i rappresentanti del personale); adegua inoltre la composizione di tale organo ai nuovi princìpi informatori della materia. Ad esso pertanto viene preposto il Ministro, o Sottosegretario, in conformità a quanto disposto per la generalità delle amministrazioni dello Stato.

Si ritiene, inoltre, necessario riportare al valore corrente l'importo di alcuni diritti e tasse, fermi agli anni cinquanta,

che l'amministrazione percepisce direttamente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.

L'attuale dotazione organica del personale, stabilita con legge 28 luglio 1961 n. 723, è assolutamente inadeguata alle attuali esigenze dell'amministrazione, come è stato ripetutamente rilevato nella relazione al Parlamento sullo stato dell'amministrazione.

Il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, che è distribuito tra l'ufficio centrale, centouno archivi distrettuali e cinque ispettori circoscrizionali, provvede al controllo dell'attività notarile (disamina degli estratti repertoriali, ispezioni biennali agli atti dei notai in esercizio, ispezioni straordinarie, verificazioni ecc.); alla conservazione degli atti dei notai cessati dall'esercizio o trasferiti ad altro distretto; al rilascio delle relative copie, alla prosecuzione, entro precisi limiti, dell'opera di tali professionisti, alla riscossione dei proventi (tasse) con i quali sopperisce alle proprie necessità; alla riscossione dei contributi dovuti dai notai al loro ente di previdenza, la Cassa nazionale del notariato; alla vigilanza su oltre 140 archivi mandamentali, appartenenti all'amministrazione comunale; all'amministrazione del proprio personale e del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare. Per la particolare struttura dell'amministrazione, infatti, ciascun archivio deve provvedere alla liquidazione, ordinazione e pagamento degli stipendi, delle pensioni e di ogni altra spesa per forniture e somministrazioni necessarie all'andamento dell'ufficio; pertanto il conservatore oltre che funzionario ispettore e pubblico depositario è altresì agente delle riscossioni e funzionario delegato. Inoltre, con la legge 25 maggio 1981, n. 307, che ha istituito presso l'ufficio centrale il registro generale dei testamenti, sono aumentati gli adempimenti a carico del personale senza alcuna variazione di organico.

Mentre l'attività negoziale notarile, principale misuratrice del carico di lavoro degli archivi notarili, è andata sempre progressivamente aumentando, l'organico di tali uffici è tuttora fermo al 1913: in tale anno negli archivi notarili prestavano servizio 508 impiegati, esclusi gli uscieri (136 conservatori, 58 archivisti, 111 sottoarchivisti e 203 assistenti); oggi l'organico, sempre esclusi i commessi, è di 500 unità. Dal 1961 ad oggi il numero dei notai in esercizio è aumentato del 36 per cento (passano da 3.807 a 5.184) mentre il personale degli archivi notarili è rimasto immutato: da ciò deriva un gravissimo scadimento della importante funzione di controllo sull'attività notarile.

Tale fenomeno è particolarmente accentuato nei grossi agglomerati urbani ove è maggiormente concentrata l'attività negoziale: nei soli distretti notarili di Roma, Milano, Napoli e Torino (i cui archivi sono diretti da un sovrintendente) si svolge oltre il 30 per cento dell'attività negoziale dell'intero territorio nazionale. Non è possibile concentrare però in tali archivi un adeguato numero di conservatori e viceconservatori (funzionari, ai quali sono conferibili le funzioni ispettive): l'attuale dotazione organica di tale professionalità, detratti i posti assegnati all'ufficio centrale ed agli ispettori, è di solo 128 unità da distribuire in 101 archivi.

Le ispezioni periodiche che, ai sensi dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 250 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1326, dovrebbero effettuarsi entro il primo semestre di ogni anno, si protraggono sistematicamente al secondo semestre, suscitando tra l'altro le lamentele della classe notarile che per lunghi periodi viene privata dei protocolli relativi al biennio in ispezione.

Per eliminare tali gravi disfunzioni e ricondurre a condizioni accettabili l'importante funzione ispettiva, è indispensabile che venga almeno raddoppiato il numero dei conservatori assegnati ai più importanti archivi (nel 1961 nell'archivio di Roma erano previsti 6 funzionari direttivi mentre al distretto erano assegnati 138 notai; oggi i funzionari sono otto, ma i notai sono 456) e che venga altresì destinato un altro funzionario ai più importanti archivi.

È inoltre da considerare che agli archivi, competenti per i distretti ai quali la tabella notarile assegna almeno 50 posti di notaio, debbono a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge 28 luglio 1961 n. 723, essere preposti conservatori capi (ossia primi dirigenti). In attuazione di tale disposizione, accolta anche dalla legge sulla dirigenza, occorre quindi aumentare da 14 a 25 la dotazione organica dei primi dirigenti onde affidare a tali funzionari la titolarità degli archivi di Cagliari, Como, Cuneo, Forlì, Lecce, Modena, Messina, Teramo, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza competenti anch'essi per distretti con oltre cinquanta posti notarili.

L'archivio notarile di Firenze, sia per la mole degli affari trattati sia per l'attuale numero (155) dei posti notarili assegnati al distretto, dovrebbe poi essere diretto da un sovrintendente (ossia da un dirigente superiore). Nel 1961 funzionari con tale qualifica vennero infatti previsti in tutte le sedi (Roma, Milano, Napoli e Torino) cui erano assegnati oltre cento posti di notaio come espressamente si rileva dalla relazione alla legge n. 723 del 1961 (pagina 3 A.C. n. 2113).

Allo scopo di provvedere alla gestione del complesso patrimonio immobiliare esistente, per dare adeguata esecuzione alla legge 25 maggio 1981, n. 307, istitutiva del registro generale dei testamenti, nonché ai fini di una migliore conservazione e riproduzione delle fonti documentarie e della necessaria automazione dei vari servizi si sono previste dotazioni organiche delle relative professionalità.

L'esigenza di dotare gli uffici di personale tecnico, attualmente non avvertita nella sua globalità, sarà soddisfatta parallelamente all'incremento della meccanizzazione dei servizi, già in avanzata fase di realizzazione.

Per altro, poiché la dotazione organica deve essere fissata dalla legge, è indispensabile determinarla tenendo conto delle esigenze già programmate, fermo restando il potere dell'amministrazione di graduare le assunzioni in relazione alla concreta realizzazione della meccanizzazione.

L'articolo 4 prevede una riserva di posti nei concorsi per l'accesso al profilo di ragioniere in sintonia con l'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'articolo 5, al fine di rendere più spediti i servizi resi all'utenza dagli archivi notarili, introduce e disciplina un sistema di teletrasmissione dei documenti.

Nel Registro generale dei testamenti dovranno essere contenute le iscrizioni degli atti di ultima volontà richieste dai notai e dagli altri pubblici uffici che li hanno rogati o ricevuti in deposito. Di tali iscrizioni potranno rilasciarsi certificati cumulativi agli interessati ed informazioni agli Stati esteri aderenti alla Convenzione. Decorso un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento sopra citato diverrà obbligatorio allegare alle denunzie di successione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972 un certificato delle iscrizioni esistenti nel Registro generale dei testamenti al nome del *de cuius*.

Ai fini dell'attribuzione di tutti gli atti di ultime volontà al soggetto che in vita li ha posti in essere è indispensabile conoscere le eventuali modificazioni che possono essersi verificate nei suoi dati anagrafici dopo il 18° anno di età. Ciò perché nel certificato di morte, necessario per la consultazione del Registro (articolo 6 legge n. 307 del 1981), è contenuta soltanto l'indicazione dei dati anagrafici del testatore al momento del decesso e non anche di quelli che potrebbe aver avuto in precedenza. Ne consegue che allo stato non possono essere individuati con tempestività e assoluta certezza gli eventuali atti di ultime volontà posti in essere prima del cambiamento. È noto che ogni modificazione di dati anagrafici, in qualunque forma avvenuta, viene annotata nei registri dello stato civile e precisamente in margine o in calce agli atti di nascita. Tali possibili annotazioni riguardano l'adozione, l'affiliazione, il rico-

noscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, il cambiamento o l'aggiunta di cognome o nome, lo pseudonimo ed inoltre tutte le vicende (revoche, nullità, etc.) relative a tali eventi nonché tutte le rettificazioni relative all'atto già iscritto nei registri.

Appare pertanto indispensabile per l'efficiente gestione del Registro generale dei testamenti acquisire tempestivamente e d'ufficio le predette notizie facendo all'uopo obbligo agli uffici dello stato civile di darne comunicazione al Registro stesso che le utilizzerà esclusivamente ai fini dell'attribuzione di tutti i testamenti al *de cuius* sia pure diversamente indicato nel tempo.

L'articolo 19 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307, prevede l'acquisizione dei dati relativi anche agli atti di ultime volontà posti in essere dal 1° gennaio 1950 ai giorni nostri. Con l'articolo 15 del relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 936) vengono stabiliti i termini e le modalità per tale acquisizione.

Si è calcolato che gli atti pregressi da iscrivere nel Registro generale dei testamenti siano circa tre milioni.

Il Registro generale dei testamenti dovrà affrontare innumerevoli problemi organizzativi derivanti dalla gran mole del materiale che, una volta affluito, dovrà essere microfilmato, indicizzato e trattato allo stesso modo di quello relativo ai dati correnti.

In conclusione qualora dovessero iscriversi nel Registro generale dei testamenti gli atti a decorrere dal 1950, gli oneri sopra indicati graverebbero sui notai, sugli archivi notarili distrettuali e sul Registro generale dei testamenti in maniera pesantissima, ostacolando l'attività da svolgere per gli atti correnti, senza vantaggi apprezzabili per l'utenza.

L'articolo 6 tende quindi ad evitare l'inserimento nel Registro generale dei testamenti di dati arretrati.

Infine, con l'articolo 7 si intende ovviare ad un grave inconveniente che si è venuto a creare con l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1977, n. 952, la quale ha esonerato dall'obbligo della registrazione le scritture private autenticate da prodursi al pubblico registro automobilistico per la formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione ed ha nel contempo sancito per l'ufficio del Pubblico registro automobilistico l'obbligo del successivo loro versamento al competente archivio notarile. Trattasi di una mole notevole di documenti che dovrebbe essere conservata a tempo indeterminato negli archivi notarili (per gli atti notarili è previsto il versamento agli archivi di Stato decorso un centennio).

Le scritture in questione (che documentano vicende concernenti beni di assai scarso rilievo e comunque di breve durata) non sembra possano, almeno di regola, costituire testimonianze materiali aventi valore storico (beni archivistici) e la loro conservazione, anche limitata nel tempo, negli archivi notarili sarebbe sotto ogni riguardo antieconomica.

Basti pensare ai gravi problemi di ordine finanziario-organizzatorio che, attesi gli alti costi di esercizio, rappresentano la conservazione e la manutenzione del materiale archivistico in progressiva costante dilatazione.

Dovendosi poi escludere, per l'eccessiva onerosità, l'ipotesi di una fotoriproduzione sostitutiva delle scritture in oggetto (articolo 25 legge n. 15 del 1968) si ritiene urgente una modifica della legge n. 952 del 1977 che abroghi il sesto ed il settimo comma dell'articolo 4 e nel contempo sancisca l'automatica eliminazione delle scritture stesse a cura dei competenti uffici del Pubblico registro automobilistico.

L'onere derivante dalla presente legge, una volta che siano stati espletati tutti i relativi concorsi, si può quantificare in circa 5.800 milioni annui e andrà esclusivamente a carico dell'amministrazione degli archivi notarili, il cui bilancio è in avanzo da molti anni per importi di gran lunga superiori.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Consiglio di amministrazione per il personale dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili è presieduto dal Ministro di grazia e giustizia o, per delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto:

a) dal direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

b) dai direttori delle divisioni in cui è ordinato il predetto Ufficio centrale;

c) da due dirigenti superiori degli archivi notarili preposti rispettivamente ad un ufficio ispettivo circoscrizionale e ad una sovrintendenza da nominarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia all'inizio di ogni quadriennio;

d) da quattro rappresentanti del personale, eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia all'inizio di ogni quadriennio. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o impedimento.

2. I membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, nei casi di vacanza del posto o di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore alla settima.

4. I componenti e il segretario della commissione di disciplina per il personale

degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 28 e 31 della legge 17 maggio 1952, n. 629, gli articoli 13, 14 e 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958. n. 1280 e gli articoli 1 e 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, l'articolo 10, ultimo comma, del regolamento ministeriale 5 dicembre 1974.

ART. 2.

1. Le tasse di ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, previste dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono fissate rispettivamente in lire 15.000, lire 10.000 e lire 5.000.

2. Il diritto fisso per la verbalizzazione della richiesta di ogni operazione richiesta agli archivi notarili, previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è fissato in lire 500.

ART. 3.

1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le relative dotazioni organiche dell'amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. Restano fermi, ad esaurimento, i ruoli organici previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 4.

1. In sede di prima attuazione della presente legge il trenta per cento dei po-

sti portati in aumento nella dotazione del profilo di ragioniere verrà ricoperto mediante concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva degli archivi notarili in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 5.

1. Presso gli archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e presso il Registro generale dei testamenti è istituito il servizio per la trasmissione in facsimile:

a) di scritture pubbliche e private depositate in originale presso i predetti archivi ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

b) di certificati spediti ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. I certificati vanno in tal caso conservati in originale o in microriproduzione sostitutiva presso il registro generale dei testamenti.

2. Il servizio è ammesso soltanto fra gli archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e il registro generale dei testamenti e a mezzo di telecopiatore che nella riproduzione utilizzi uno dei procedimenti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1962, n. 209, e successive modificazioni e che sia assistito da criptosistema idoneo a garantire la provenienza dal solo mittente autorizzato al rilascio.

3. Il conservatore dell'archivio notarile ricevente, accertata la identità del sottoscrittore attraverso il necessario dispositivo verbalizza la ricezione del facsimile in calce allo stesso certificandone nel contempo la conformità alla copia rilasciata dal pubblico ufficiale autorizzato.

4. La verbalizzazione e le certificazioni di cui al comma 3 non sono delegabili.

5. Il verbale va annotato in apposito registro in cui debbono riportarsi l'indica-

zione del pubblico ufficiale mittente e l'ora di ricezione del documento.

6. La copia, spedita dal conservatore dell'archivio notarile in conformità del facsimile come da lui accertato con la procedura di cui al comma 3, fa fede ai sensi del secondo comma dell'articolo 2714 del codice civile.

7. L'interessato deve anticipare all'archivio notarile ricevente le spese telefoniche e corrispondere le tasse spettanti all'Amministrazione per le copie degli atti.

8. Con regolamento ministeriale saranno emanate le norme di attuazione del presente articolo.

ART. 6.

1. Ogni modificazione dei dati anagrafici, che venga annotata in margine o in calce agli atti di nascita, deve essere immediatamente comunicata al Registro generale dei testamenti dall'ufficiale dello stato civile mediante inoltro di una copia fotostatica dell'eseguita annotazione e dell'atto di nascita cui si riferisce quest'ultima.

2. Per le eventuali conseguenti rettificazioni da apportare ai dati già acquisiti dal Registro generale dei testamenti si provvede ai sensi dello articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956.

3. Gli articoli 19, terzo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sono abrogati.

ART. 7.

1. Il sesto comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, è sostituito dal seguente:

« Decorsi dieci anni dalla loro presentazione per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, gli originali o le copie delle scritture di cui alla lettera *a)*

del primo comma sono eliminati dall'Ufficio provinciale automobilistico con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

2. Alla eliminazione degli atti che si trovino già presso un archivio notarile distrettuale o un ufficio del registro provvedono tali uffici, con la suddetta procedura.

3. Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e l'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro 30 dicembre 1977 che stabilisce le modalità di trasmissione degli atti all'archivio notarile distrettuale.

ART. 8.

1. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, quantificata in lire 5.800 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

QUADRO G. – DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI *(previsto dall'articolo 3)*

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di Funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili	1
			Consigliere ministeriale aggiunto	1
			Capo di circoscrizione ispettiva	5
D	Dirigente superiore	11	Sovrintendente di Archivio Notarile nelle sedi di Roma, Torino, Milano, Firenze e Napoli	5
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	3
			Conservatore Capo di Archivio Notarile	22

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 3)

Qualifica funzionale	Dotazione di qualifica	Profilo professionale	Dotazione di profilo	Unità assegnate all'Ufficio Centrale	Unità assegnate agli Uffici periferici
VIII	130	Conservatore	130	7	123
VII	37	Vice Conservatore	35	4	31
		Collaboratore amministrativo contabile	3	3	—
VI		Ragioniere	150	12	138
		Assistente amministrativo	10	10	—
		Assistente linguistico	2	2	—
		Assistente tecnico edile	4	4	—
	170	Consollista	4	4	—
V		Operatore amministrativo contabile	294	4	290
		Operatore amministrativo	15	10	5
		Registratore di dati	20	12	8
	332	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	3	3	—
IV		Coadiutore	30	7	23
		Autista meccanico	4	4	—
	40	Addetto ai servizi di portierato e custodia	6	2	4
III	240	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	240	12	228
Totale	950		950	100	850